

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

9 NOV. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI' - 9 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

COSENTINO - AMATI - ~~.....~~ - MARRONI - META

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 5396

OGGETTO: Legge regionale 9 settembre 1996 n. 38, interventi gia' previsti dalle leggi regionali 19 settembre 1974 n. 62 e 3 febbraio 1976 n. 11. deroga, ai sensi dell'art. 3 comma 3, sul capitolo 42120 di L. 4.125.000.000= Es. fin. 1999



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Qualità della Vita di concerto con l'Assessore all'Economia e Finanza regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in particolare l'art. 25;

VISTA la legge 8 giugno 1990 n. 142 concernente: "Ordinamento delle autonomie locali";

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, che contiene le norme relative all'emanazione dei provvedimenti amministrativi, all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alla migliore funzionalità dell'attività amministrativa e dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione regionale deve attenersi (art. 7);

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 13 luglio 1994, n. 1020 relativa a: "Contributi ai comuni ai sensi delle leggi regionali n. 62/74 e 11/76. Criteri e modalità di distribuzione dei fondi in bilancio", pubblicata sul supplemento ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1994;

VISTA la legge regionale n. 38 del 9 settembre 1996: "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio";

ATTESO che la suddetta legge regionale n. 38/96 ha, tra l'altro, abrogato le leggi regionali n. 62/74, concernente: "Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione degli handicappati" e n. 11/76, concernente: "Norme per lo sviluppo dei servizi sociali in favore delle persone anziane. Delega di funzioni ai Comuni in materia di assistenza agli anziani";

CONSIDERATO che, tuttavia, l'art. 64, comma 2 della summenzionata legge regionale n. 38/96, prevede che, nelle more dell'approvazione del primo piano socio-assistenziale regionale e dei relativi provvedimenti attuativi, i finanziamenti agli enti locali, istituzionalmente competenti per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale, vengano erogati con i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 38/96;



CONSIDERATO che, ai sensi della predetta L.R. n. 38/96, gli stanziamenti relativi alle abrogate LL.RR. n. 62/74 e 11/76 sono confluiti nel capitolo 42120 denominato "Fondo regionale per gli interventi ed i servizi socio sanitari";

VISTA la L.R. n. 6 del 7 giugno 1999 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999";

VISTA la legge regionale di bilancio n. 7 del 7 giugno 1999, che assegna al predetto capitolo 42120 la somma di lire 27.500.000.000;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 2, della citata legge n. 6/99 è consentito impegnare le somme nel limite dell'85% dell'importo stanziato in bilancio;

CONSIDERATO che l'art. 34 della predetta legge regionale n. 7/99 dispone che i fondi stanziati sul citato capitolo 42120 per gli interventi ed i servizi socio assistenziali, siano utilizzati in modo proporzionale, tenendo a base i corrispondenti importi iscritti nei capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 e che quindi, la disponibilità per il contributo relativo alle leggi regionali nn. 62/74 e 11/76 risulta ammontare a lire 5.071.647.000,

CONSIDERATO che l'esiguità dei fondi relativi alle LL.RR. 62/74 e 11/76, disponibili sul capitolo 42120, non permette di garantire l'efficienza e la continuità dei servizi esistenti, per cui, in applicazione dei principi previsti dalla delibera consiliare n. 1020 del 13 luglio 1994, non è possibile finanziare i Comuni con minore popolazione;

RITENUTO che, per garantire un minimo contributo in favore di tutti i Comuni a sostegno dei servizi sociali predetti, si rende necessario derogare ai limiti di impegno imposti dal già citato art. 3 della legge regionale n. 6/99 utilizzando la somma del 15% che residua, dopo l'applicazione delle procedure di cui all'art. 38 della L.R. n. 7/99, sul capitolo 42120, pari a lire 4.125.000.000;

VISTA la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

all'unanimità

#### DELIBERA

per i motivi espressi in premessa,

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Interventi socio-sanitari educativi per la Qualità della Vita ad impegnare, in deroga al limite posto dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 6/99, l'intero stanziamento del capitolo 42120 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della Legge 127/97, e verrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

16 NOV. 1999

